



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**DECRETO SINDACALE n.4 del 18 marzo 2020**

**Oggetto: Misure urgenti contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (coronavirus). Individuazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili da rendere in presenza. (art.50, c.2 del D.Lgs. n.267/2000)**

PREMESSO che:

- l'art.50, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

PREMESSO che:

- la diffusione del virus COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza sanitaria e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

- l'art.1 del D.L. n.6/2020, conv. in L. n.13/2020, stabilisce che: (..) o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché, delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);

- in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n.6/2020 conv. in L. n.13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:

- a) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";
- b) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- c) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che:
  - c.1.) all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
  - c.2.) all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

**RICHIAMATA** la direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*, in relazione alla quale viene specificato:

- la direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;
- le misure adottate per l'intero territorio nazionale non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;
- le amministrazioni, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento, tenuto conto che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile;
- per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse;

**RISCONTRATO** che, ai sensi della suddetta direttiva 2/2020, si rende necessario contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nel conferire priorità al ricorso del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, mentre per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.3 dell'11.03.2020 con il quale sono state dettate disposizioni per il personale e per i responsabili per l'attuazione delle misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia introdotte dal DPCM 8.3.2020, nell'ambito delle quali è stato introdotto lo strumento dello “smart working”;

**CONSIDERATO** che:

- in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
  - a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
  - b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993;
- l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- sulla base dell'attuale organigramma dell'Amministrazione Comunale, l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:
  - a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;
  - b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del direttore dei lavori in un cantiere);

- alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso la distanza mediante strumenti informatici;
- le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

VISTO l'art.24 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

## D E C R E T A

1. Di individuare i seguenti **servizi essenziali**, in relazione a quanto espresso in premessa, nei confronti dei quali non trova applicazione la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione:

- il personale della **Polizia Locale** - attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
  - attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
  - attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
  - attività di pronto intervento;
  - attività della centrale operativa;
  - vigilanza casa municipale;
- il personale addetto allo **stato civile ed al servizio elettorale** - attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
- il personale coinvolto negli organismi della **Protezione civile** (C.O.C e U.C.L.) - attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
- il personale inserito in turni di reperibilità, anche per la **tutela del patrimonio comunale**;
- il personale addetto ai **servizi assistenziali** e di pronto intervento, anche domiciliare, per assicurare consegna di generi alimentari e di farmaci di cui al del progetto "*assistenza a domicilio per cittadini fragili*";
- il personale addetto ai servizi di **igiene e sanità pubblica** - attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche;
- il personale addetto ai **servizi cimiteriali** - limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
- servizio idrico integrato e servizio integrato per la gestione dei rifiuti**: servizi affidati a società in house (Uniacque SpA e G.Eco srl), con attività di regolazione e controllo a cura del servizio ecologia e ambiente, limitatamente alle attività improcrastinabili;
- tutti i responsabili dell'Ente qualora destinatari di disposizioni ad hoc.

2. I servizi di cui al punto 1, per le caratteristiche intrinseche all'espletamento degli stessi, sono garantiti con la presenza in servizio del personale interessato, con modalità che consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle cautele indicate dal RSPP, previo il prioritario ricorso in tutti i casi possibili, dell'utilizzo delle modalità da remoto, degli strumenti della videoconferenza o della forma del lavoro agile.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate, nella tabella seguente, le **attività indifferibili che devono essere rese in presenza** dal personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

	<b>Attività indifferibili da rendere in presenza</b>
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale	Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi): <ol style="list-style-type: none"> <li>quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</li> <li>quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</li> </ol>

	<p>Attività relative allo svolgimento di procedure di gara;  a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;  b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla gestione dei pagamenti:  a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;  b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla riscossione dei tributi:  a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;  b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.):  a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;  b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p>
Servizi del personale	Attività relative all'erogazione degli stipendi ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori pubblici e manutenzioni	Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di polizia amministrativa	Attività di controllo da assicurare con un nucleo di personale adeguato finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività, per le quali questo è possibile in base al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi	Attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.
Servizi di viabilità/ Servizi di illuminazione pubblica	Regolazione dell'attività esternalizzata per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi) quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.
Servizi culturali e relativi ai beni culturali	Attività di vigilanza e di custodia dei beni culturali, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).

4. Le attività non ricomprese nel punto 3, sono realizzate mediante il ricorso del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, i Responsabili di settore avranno cura di adottare strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse.

5. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili di Settore in relazione agli atti di organizzazione e datoriali che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

6. Trasmettere il presente decreto al Segretario Comunale e al personale dipendente.

7. Pubblicare il presente decreto sull'albo pretorio on line.



**IL SINDACO**  
Dott. Michele Pellegrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.